**Allegato 2)**

**Convenzione di tirocinio formativo per cittadini stranieri non appartenenti all’Unione europea residenti all’estero** **(art. 40 co. 9 lett. a del D.P.R. n. 394/1999 di attuazione dell’art. 27 co. 1 lett. f del D. Lgs. n. 286/1998; art. 3 co. 2 del D.M. 22 marzo 2006) – *deliberazione della Giunta regionale 3 dicembre 2019 n. 902***

Prot. n. ……………………… del ………………………

**TRA**

Il/la .………………………………………………… *(d’ora in poi denominato soggetto promotore)* con

sede legale in ……………………………. (Prov. .…...) Via ………………………………….........

n. ……………… C.F./P.IVA ……………………………………………………… accreditato con

determinazione n. …………………………… Rappresentato da ……………………………………

*(se soggetto promotore diverso da Centro per l’Impiego deve essere indicato il Legale rappresentante)* ....................

oppure delegato dal Legale rappresentante *(soltanto se soggetto promotore diverso da Centro per l’Impiego)*

..………………………………………………………………………………………………………..

**E**

Il/la …………………………………………………………… *(d’ora in poi denominato soggetto ospitante)*

(barrare la casella interessata):

○ Impresa

○ Ente Pubblico

○ Fondazione

○ Associazione

○ Studio professionale

con sede legale in ………………………………………………. (Prov. ……….)

Via ………………………………………………………………………… n. ……………...

C.F./P.IVA ………………………………… Legale rappresentante ………………………………..

oppure delegato dal Legale rappresentante …………………………………………….........................

nato a ………………………………......................... il ...…………………… *(estremi dell’atto di delega)*

**PREMESSO CHE**

l’art. 40 co. 9 lett. a) del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e s.m.i., prevede che in attuazione dell’art. 27 co. 1 lett. f) del D.Lgs. n. 286 del 1998, le persone straniere non appartenenti all’Unione europea possono fare ingresso in Italia, con le modalità ivi stabilite, al fine di svolgere tirocini formativi e d’orientamento promossi dai soggetti di cui alla deliberazione della Giunta regionale 3 dicembre 2019, n. 902 attuativa dell’accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 5 agosto 2014 in materia di tirocini per persone straniere residenti all’estero *in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale*.

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**:

**Art. 1 – Oggetto**

La convenzione ha per oggetto l’attivazione di n. ……… tirocinio/i da parte del/la …………………………………………………………………… *(denominazione del soggetto ospitante)*, su proposta di …………………………………………………… *(denominazione del soggetto promotore), ai fini del completamento di un percorso di formazione professionale*.

**Art. 2 -** **Disposizioni generali**

1. Il tirocinio formativo e di orientamento a favore di persone straniere residenti all’estero non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell’impresa/struttura del soggetto ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

● il nominativo del tirocinante;

● i nominativi del tutor del soggetto promotore e del tutor del soggetto ospitante;

● durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza nell’azienda/struttura del soggetto ospitante;

● le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;

● il percorso di formazione professionale che si intende completare con il tirocinio da attivare in Italia;

● la copertura assicurativa per il tirocinante riguardo a infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile per danni causati a terzi;

● l’indennità di partecipazione a favore del tirocinante;

● gli obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante;

● eventuali ulteriori informazioni.

1. Il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, né per professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, ovvero attività riconducibili alla sfera privata.

**Art. 3 – Diritti ed obblighi del tirocinante**

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

● svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;

● rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

● mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;

● seguire le indicazioni dei tutors;

● rispettare la normativa e i regolamenti in materia di immigrazione, in particolare, all’arrivo in Italia prendere immediato contatto con il soggetto promotore/ospitante per l’attivazione del tirocinio e di richiesta del permesso di soggiorno, entro otto giorni dall’ingresso in Italia.

Il tirocinante ha diritto all’attestazione delle competenze professionali acquisite così come previsto all’art. 14 dell’Allegato A, della Deliberazione di Giunta regionale 2 agosto 2019 n. 576 reperibile sul sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) canale Lavoro.

**Art. 4 – Obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante**

1. Al soggetto promotore spetta, per il corretto ed efficace svolgimento del tirocinio, il presidio della qualità dell’esperienza di tirocinio come previsto all’art. 12 co. 1 dell’Allegato A, della Deliberazione di Giunta regionale n. 576/2019.
2. Al soggetto ospitante spettano gli obblighi per il corretto ed efficace svolgimento del tirocinio, il presidio della qualità dell’esperienza di tirocinio come previsto all’art. 12 co. 2 dell’Allegato A, della Deliberazione di Giunta regionale n. 576/2019.
3. Il soggetto ospitante è tenuto alla comunicazione obbligatoria prevista dall’art. 9 bis co. 2, del decreto legge 1 ottobre 1996 n. 510 “Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996 n. 608, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1 co. 1180.
4. Il soggetto ospitante è tenuto a fornire al tirocinante idoneo vitto e alloggio, secondo la regolamentazione nazionale, nonché provvedere alle spese di viaggio per il suo eventuale rientro coattivo nel Paese di provenienza.
5. Al soggetto promotore spetta l’obbligo di comunicare alla Regione Lazio - Direzione Regionale Lavoro - Area Attuazione Interventi – il rilascio del visto d’ingresso o l’eventuale diniego della Rappresentanza diplomatica consolare, l’arrivo in Italia del tirocinante e il contestuale avvio dell’esperienza formativa, nonché l’esito del tirocinio al termine dello stesso.
6. Al soggetto promotore spetta l’obbligo, entro sessanta giorni dal termine del tirocinio, in collaborazione con il soggetto ospitante, di presentare alla Regione Lazio – Direzione Regionale Lavoro – Area Attuazione Interventi. una relazione finale sull’andamento e sul raggiungimento degli obiettivi formativi.
7. Al soggetto promotore spetta l’obbligo di informare il tirocinante all’estero dell’avvenuta apposizione del visto sul progetto di tirocinio, trasmettendogli la documentazione necessaria ai fini del rilascio del corrispondente visto d’ingresso.
8. Al soggetto ospitante spetta l’obbligo di assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi stabiliti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta) e al soggetto promotore.
9. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento. Lo stesso soggetto promotore, qualora non sia possibile per qualsiasi ragione avviare il tirocinio, ovvero qualora l’inizio effettivo del tirocinio fosse variato rispetto a quanto previsto nel progetto formativo inviato ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale 3 dicembre 2019 n. 902, così come nel caso di rinuncia del tirocinante, ne dà comunicazione ai soggetti ai quali ha in precedenza inviato copia della convenzione e del progetto formativo.
10. Il soggetto promotore coopera con il soggetto ospitante al fine di assicurare gli adempimenti di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sull’immigrazione a loro carico, e rendere opportuna informazione al tirocinante di quelli a suo carico.
11. Il soggetto ospitante si impegna a garantire l’effettiva attuazione del progetto formativo a favore del tirocinante, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia, ed a cooperare a tal fine con il soggetto promotore e con tutte le autorità competenti.
12. Il soggetto ospitante è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste per l’attivazione e monitoraggio del tirocinio, e delle eventuali variazioni in itinere nel rispetto degli obblighi di legge.
13. Il soggetto ospitante deve collaborare con il soggetto promotore al monitoraggio dell’esperienza formativa ed alla redazione della relazione finale.
14. Il soggetto ospitante garantisce al tirocinante tutte le tutele e relative informazioni, in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, previste dall’ordinamento italiano.
15. Il soggetto ospitante coopera con il soggetto promotore al fine di assicurare gli adempimenti di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sull’immigrazione a loro carico e rendere opportuna informazione al tirocinante di quelli a suo carico.
16. Al soggetto ospitantespetta l’obbligo di corrispondere un’indennità minima per la partecipazione al tirocinio di importo lordo mensile di euro 400,00 *(art. 4 co. 5 dell’Allegato A della Deliberazione di Giunta regionale n. 902/2019)***.**

**Art. 5 – durata**

La presente convenzione ha la durata di …………………. a partire dalla data di sottoscrizione.

**Art. 6 – Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano reciprocamente di essere informati e di acconsentire, espressamente, che i dati personali, concernenti i firmatari della presente convenzione e dell’allegato progetto formativo, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della convenzione, saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.

(Luogo) ………………………. (data) ………………………..

(timbro e firma per il soggetto promotore)

(timbro e firma per il soggetto ospitante)